

COMUNE DI ESPERIA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.05.2008

TITOLO I

ART. 1

Principi fondamentali

Il Comune di Esperia **insignito di Medaglia d'Oro al Merito Civile con D.P.R.10.03.2004** è Ente autonomo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica.

Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto della legge.

E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace della solidarietà e della sussidiarietà.

Celebra il Giorno della Memoria il 17 Maggio di ogni anno affinché la conoscenza ed il ricordo di quanto accaduto sul proprio territorio contribuisca a diffondere tra i giovani la cultura della pace.

ART. 2

Territorio e Sede comunale

Il Comune di Esperia è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori di Esperia e della Frazione di Monticelli. Ha la propria Sede in Esperia e gli uffici della Delegazione a Monticelli.

Confina con il territorio di Pontecorvo, Pignataro Interamna, S. Giorgio a Liri, Castelnuovo Parano, Ausonia, Spigno Saturnia, Formia, Itri, Campodimele.

Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella Sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi dal Comune in caso di necessità o per particolari esigenze.

E' sede della XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci" di cui è parte ed è inserito nel Parco Naturale dei Monti Aurunci.

ART. 3

Metodo di azione e finalità

Il Comune rappresenta gli interessi della Comunità ed esprime il governo della stessa nell'ambito delle competenze locali. Coordina la propria azione con quella dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, per lo sviluppo della vita sociale secondo i principi costituzionali,

ispirandosi ai valori della democrazia, della partecipazione , **della solidarietà,del l'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini .**

A tal fine opera per il superamento degli squilibri economici,sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio.

Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune potrà delegare proprie funzioni ad altri Enti Istituzionali.

Concorre a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla salute, all'assistenza sociale al diritto allo studio;

promuove tutte le azioni necessarie alla tutela del proprio patrimonio naturale, storico ed artistico; privilegerà lo sviluppo delle risorse turistiche del territorio;

riconosce le locali bande musicali "Giulio Terilli" e "Giuseppe Verdi" quali bande di interesse comunale, ai sensi della L.R. 22/05/1995, n. 31; incentiva la loro crescita e le

sostiene assumendo a carico del Bilancio Comunale e nei limiti delle disponibilità, le quote di iscrizione annue dei musicisti residenti nel Comune;
attuа un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente a tutela del suolo e delle risorse idriche;
coordina lo sviluppo economico sociale favorendo le attività agro-silvo-pastorali e lo sviluppo del patrimonio zootecnico-agricolo-industriale, le attività commerciali, artigianali, turistiche, sportive, del tempo libero e realizzando le necessarie infrastrutture;
riconosce e promuove il metodo della programmazione come strumento attuativo dei propri obiettivi e finalità;
garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alle effettive scelte politiche ed amministrative dell'Ente secondo i principi stabiliti dallo Statuto e dalle altre leggi.
Promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con altre comunità locali, anche sotto forma di gemellaggio, al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.
Il Comune di Esperia si adegua alle disposizioni della legge 27/07/2000 in materia dello statuto dei diritti dei contribuenti.
Entro i termini fissati dalla norma, tutti gli atti normativi e di organizzazione interna verranno adeguati ai principi indicati dalla legge.

ART. 4

Albo pretorio

La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità.

Il Segretario, avvalendosi di un messo comunale, cura altresì l'affissione degli atti di cui al 1° comma anche negli uffici delle delegazioni comunali entro lo stesso giorno dell'affissione all'Albo pretorio.

ART. 5

Stemma e Gonfalone

Lo stemma del Comune è rappresentato da un castello di argento, su campo azzurro, murato di nero, torricellato di tre pezzi con il centrale più alto, merlati alla guelfa (di tre), aperto e finestrato del campo, fondato sulla campagna di verde; dal gallo al naturale rivoltato che fissa una stella di argento, raggiata di 5, posta nel canton sinistro del capo.

Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo partito di bianco e di azzurro caricato dello stemma sopra descritto.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di Esperia a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 6

Organi del Comune

Sono organi **di Governo** del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 7

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale rappresenta la Collettività comunale ed è l'organo che determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Esercita i poteri conferitigli dalla legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

Adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari, non può essere delegato.

In occasioni delle riunioni del Consiglio Comunale vengono esposte all'esterno della Casa Comunale,ove si tengono,la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

ART. 8

Prima adunanza

Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avviso di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause si discute.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dal presente Statuto **e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.**

Subito dopo la convalida degli eletti il Sindaco comunica i nomi dei componenti la Giunta comunale.

Entro il termine di gg. 90 decorrenti dal suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di emendamenti da depositarsi nell'ufficio di segreteria almeno 2 giorni prima dell'adunanza.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio in sessione straordinaria provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

Nel corso del mandato possono essere modificate sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

ART. 9

Funzionamento del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco di propria iniziativa, ovvero entro venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, senza alterarne la formulazione, purché di competenza consiliare e previa predisposizione di proposta di deliberazione munita dei pareri di cui al D.Lgs. 167/2000.

2) Il Consiglio comunale si riunisce nella Sede comunale, salvo diversa e motivata determinazione del Sindaco, in casi eccezionali, sentiti i Capigruppo consiliari.

3) Il Consiglio è altresì convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.

4) L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

5) il Consiglio è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, salva la presidenza del Consigliere anziano nei casi previsti dalla legge.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

Lo stesso regolamento indicherà il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Con il regolamento verranno fissate le modalità per fornire ai Consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 10

Competenze

Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri Organi:

- 1) deliberare lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che è di competenza della Giunta comunale;
- 3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi, stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'Albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;
- 6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- 7) approvare il conto consuntivo
- 8) approvare i piani territoriali ed urbanistici e i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- 9) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), e 8);
- 10) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 11) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
- 13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;

- 14) affidare attività o servizi, non rientranti in quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 15) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 16) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 17) approvare le delibere relative alla contrazione dei mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;
- 18) deliberare le spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 19) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;
- 20) definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
- 21) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 22) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco;
- 23) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 24) istituire le commissioni consiliari determinandone il numero e le competenze;
- 25) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione;
- 26) nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i Gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
- 27) la commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;
- 28) la relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;
- 29) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ART. 11

Il Consigliere anziano

E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'età.

ART. 12

Gruppi consiliari

I Consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo consiliare composto da almeno due Consiglieri.

Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco ed al

Segretario comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà e comunque nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 13

Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali prevedendo il raggruppamento per materie delle commissioni nell'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Ferma restando la competenza consiliare alla nomina dei componenti delle commissioni di cui al 1° comma, è fatto rinvio al regolamento per quanto attiene alla disciplina della composizione, delle competenze e del funzionamento.

Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri per assicurare il rispetto della proporzionalità dei Gruppi consiliari in seno alle Commissioni.

Le commissioni, nell'espletamento delle competenze funzionali, hanno gli stessi diritti riservati al D. L.vo 18/08/2000, n. 267 ai Consiglieri comunali al fine di ottenere dall'Ente di appartenenza le notizie e le informazioni utili allo svolgimento del proprio mandato, con l'obbligo del segreto d'ufficio nei casi previsti espressamente dalla legge.

Non sussistono preclusioni in ordine alla possibilità che le commissioni, nell'adempimento dei compiti istituzionali, possano avvalersi della facoltà di audizione di organismi interni, amministratori ed uffici, ed esterni, forze politiche, economiche, sociali, esperti di settore.

Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.

La partecipazione dei Consiglieri è disciplinata dal regolamento.

ART. 14

Il Consigliere comunale

Lo status del Consigliere comunale è regolato dalla legge.

Egli esercita il suo mandato liberamente con la facoltà di assumere sia singolarmente che con altri Consiglieri, le iniziative che ritiene più opportune su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15

Entrata, durata in carica e surrogazione

Il Consigliere comunale entra in carica per la durata di un quinquennio, all'atto della proclamazione. In caso di surrogazione, da adottare dal Consiglio comunale nella prima

seduta utile, non appena lo stesso Consiglio comunale avrà deliberato in merito e per il tempo residuo.

ART. 16 Poteri del Consigliere

Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi, nei limiti e con le forme stabilite da regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo.

SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE ART. 17

Competenza della Giunta

La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

a) la Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede;

b) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco, o, in assenza anche di quest'ultimo, dall' Assessore anziano per età;

c) la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre lo schema di bilancio preventivo;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dal D. Lvo 18/08/2000, n. 267;

f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;

g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche nonché le varianti;

h) affidare nei limiti di cui alla precedente lettera "g)" gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

i) deliberare, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- j) deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i criteri stabiliti dalle leggi;
- k) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti convenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale sotto l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- l) deliberare in materia di liti attive e passive in materia di transazione e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- m) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento;
- n) fissare i parametri e gli standards per misurare la produttività dei responsabili dei servizi ed il controllo interno di gestione;
- o) approvare il P.E.G. o P.R.O. su proposta del Direttore Generale;
- p) deliberare in merito alle proposte di accordo e sulle transazioni sulla scorta delle proposte del responsabile del servizio;
- q) adottare gli atti di impegno di spesa nei quali ciò viene consentito dalla legge, del regolamento e cioè quelle relative a nuove spese o ad altre aventi contenuto discrezionale e non ricadenti sul P.E.G. o P.R.O.
- r) ogni altro provvedimento che comporti l'esercizio di un potere discrezionale che non sia espressamente rinviato ad altri Organi, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.

ART. 18

Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due Assessori fino al numero massimo consentito dalla legge, di cui non oltre la metà possono essere scelti tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

Gli Assessori esterni possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

ART. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti;
2. nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza;
3. le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa;
4. alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni previste per il Consiglio che siano compatibili
5. le deliberazioni urgenti possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti della Giunta (Sindaco e Assessori assegnati).

ART. 20

Durata in carica - Surrogazioni

Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

In caso di morte, di decadenza, di impedimento permanente o di rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 18/01/1992, n. 16.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore e nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte di se stesso o di altro Assessore.

In quest'ultima ipotesi, il Sindaco nomina il sostituto dell' Assessore cessato e ne informa il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva.

ART. 21

DIMISSIONI del Consigliere Comunale

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, **devono essere presentate personalmente** ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. **Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.** Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma del D. Lvo 18/08/2000, n. 267.

ART. 22

Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore

La decadenza dalla carica di Sindaco ed Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

La decadenza è pronunciata dal Sindaco dopo che lo stesso ne avrà accertato le motivazioni, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica amministrativa della proposta di decadenza all'interessato durante il quale periodo lo stesso potrà presentare le proprie giustificazioni.

Le proposte di decadenza possono essere presentate, d'ufficio, dal Sindaco o da un Consigliere Comunale o da chiunque vi abbia interesse.

In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 20, secondo comma, del presente Statuto.

In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi sei e sette dell'art. 20 del presente Statuto.

ART. 23

Revoca degli Assessori

1. Alla revoca dei singoli Assessori provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione scritta all'interessato ed anche al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Per la sostituzione si applicano le disposizioni di cui ai commi sei e sette dell'art. 20 del presente Statuto.

SEZIONE III

IL SINDACO

ART. 24

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed ha la rappresentanza generale del Comune.

Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Dell'esercizio delle sue funzioni, egli risponde politicamente al Consiglio Comunale.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco non comporta obbligo di dimissioni.

Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni statutarie in quanto compatibili.

ART. 25

Competenze

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

- convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.
- rappresenta la Comunità e promuove da parte degli Organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il programma ed il benessere dei cittadini che la compongono;
- indice i referendum comunali d'intesa con la Giunta;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- coordina, nell'ambito della disciplina generale ed in base agli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esercizio dei servizi con le esigenze della Comunità.
- adempie alle attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

ART. 26

Mozioni di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni delle stesse.

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua

presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27

Deleghe del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

Può inoltre delegare agli stessi ed ai Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie o manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Può altresì conferire separati incarichi a cittadini di comprovata rettitudine ed affidabilità, che con comportino rappresentanza esterna, a carattere gratuito e senza assunzione di particolari responsabilità

Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.

Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base delle strutture operative del Comune.

Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

ART. 28

Il Vice Sindaco

Il Sindaco nomina un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimenti, in tutte le funzioni attribuite a lui dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio, ai Capigruppo consiliari ed agli altri Organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ART. 29

Istituti di partecipazione popolare

Il Comune quale strumento di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato che operano nel territorio e svolgono attività di interesse locale; ne favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi dell' Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento; riconosce la facoltà di prendere visione degli atti, di intervenire, e di presentare documenti e memorie nei procedimenti amministrativi, qualora ne abbiano interesse.

Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina i requisiti per la iscrizione delle associazioni in apposito elenco, secondo criteri e modalità previsti dal Consiglio stesso anche perché possano partecipare alla concessione di vantaggi economici con criteri di imparzialità e di trasparenza.

Il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di progetti proposti dalle associazioni iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Comune nei limiti delle disponibilità finanziarie. Per il raggiungimento delle finalità di cui al 1° comma, il Comune può istituire apposite Consulte degli Anziani e dei Giovani

costituite e regolamentate con deliberazione consiliare.

ART. 30

Consultazioni popolari

Il Comune, prima dell'adozione di delibere per organizzazioni sindacali o altri atti amministrativi, può consultare i Partiti Politici, le associazioni di cittadini e le società cooperative operanti nei settori economico-sociale, culturale, sportivo, ricreativo e degli anziani, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 31

Diritto di accesso e di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello Stato.

Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità nell'azione amministrativa, è riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento. I Casi di esclusione sono espressamente previsti dalla legge.

Per assicurare l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione, il regolamento dovrà prevedere:

- a) gli atti di cui potrà essere vietata l'esibizione;
- b) le forme e le modalità di esercizio del diritto di accesso;
- c) la disciplina del rilascio delle copie di atti, previo pagamento dei soli costi, e le modalità di esercizio del diritto di informazione.

ART. 32

Interventi nel procedimento amministrativo

I singoli e le formazioni sociali titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi hanno diritto di intervenire secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

Il regolamento stabilisce il criterio di individuazione dei responsabili dei vari procedimenti e quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.

Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque forme di idonea informazione.

Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria entro il termine previsto dal regolamento deve pronunciarsi sul loro accoglimento o meno e rimettere

le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti nei procedimenti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 33

Petizioni, proposte, istanze

I cittadini, le associazioni e gli organismi di partecipazione, i partiti politici, possono

rivolgere in modo associato agli organi comunali petizioni, proposte ed istanze per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le proposte per l'adozione di atti amministrativi devono essere corredate da un numero di firme di cittadini autenticate non inferiore a 100. Esse sono trasmesse dal Sindaco all'Organo competente per il loro esame.

L'Organo competente, dopo aver sentito i proponenti delle iniziative, esamina le petizioni e le proposte entro 30 giorni dalla presentazione.

Il Sindaco o il Segretario, a seconda della natura del contenuto della istanza, risponde alle istanze entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Il regolamento sulla partecipazione dovrà stabilire le procedure, i tempi e le forme di pubblicità e le modalità di assegnazione all'Organo competente.

ART. 34 **Referendum**

E' istituito il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.

Per l'indizione del Referendum, la richiesta dei cittadini deve essere corredata dal numero di sottoscrizioni, autenticate nella forma di legge e presentate all' ufficio del Segretario Comunale per la verifica della regolarità, pari ad 1/4 del corpo elettorale. Il Referendum può essere altresì promosso dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Referendum è indetto con decreto del Sindaco entro 90 giorni dal deposito della richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Non possono essere sottoposti a Referendum gli atti ed i provvedimenti in materia di:

- a) tributi locali, tariffe e rette;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
- c) personale comunale;
- d) bilancio preventivo e consuntivo;
- e) assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti
- f) attività vincolata dell'Amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti.

Il giudizio di ammissibilità, le condizioni, i tempi e le modalità di svolgimento saranno disciplinate dallo specifico regolamento.

Entro 60 giorni dalla data di votazione, se ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto, il Consiglio comunale esamina il risultato per adottare le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio comunale può deliberare in modo non conforme alla decisione consultiva, dandone adeguata motivazione.

E' ammessa la possibilità di indire Referendum sub comunale per frazione, a richiesta di 1/4 del corpo elettorale della frazione interessata o della Giunta comunale o di 1/5 dei Consiglieri comunali.

ART. 35 **Il Difensore civico**

E' istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e strumento di partecipazione e difesa degli interessi individuali e collettivi dei cittadini.

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti, a scrutinio segreto.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni. Può essere confermato una sola volta; può essere revocato dal Consiglio comunale esclusivamente per gravi motivi connessi all'assolvimento delle proprie funzioni, con maggioranza di 2/3.

E' scelto tra i cittadini residenti nel Comune, di comprovata indipendenza, imparzialità ed esperienza giuridica e/o amministrativa, ha diritto ad un compenso forfettario determinato in relazione alle indennità previste per la partecipazione degli Assessori comunali alla Giunta municipale per n. 4 presenze giornaliere al mese.

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore civico:

- i membri del Parlamento
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali
- i membri del Co.Re.Co.
- gli amministratori di Enti, Istituti, Aziende pubbliche;
- i membri delle UU.SS.LL. e di Enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale. Se nel corso del mandato, si verifica una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 5, il Consiglio ne dichiara la decadenza.

Nell'espletamento delle funzioni per iniziativa propria, o del cittadino o delle associazioni, il Difensore civico ha la facoltà:

- di chiedere agli uffici atti e notizie sui procedimenti amministrativi;
- di accedere agli uffici per l'acquisizione delle informazioni necessarie;
- di convocare i Responsabili degli uffici.

Il Difensore civico, inoltre, segnala agli Organi ritardi, abusi e le disfunzioni riscontrate.

Ha la facoltà, ricorrendone le condizioni, di chiedere l'esperimento dell'azione disciplinare.

Sollecita l'Amministrazione ad assumere le determinazioni opportune.

Egli svolge altresì le funzioni di controllo nell'ipotesi prevista dall'art.127 del D.Lgs.167/2000.

Il Comune deve tener conto delle osservazioni e dei suggerimenti del Difensore civico e assicurargli locali, personale ed ogni struttura organizzativa per lo svolgimento del mandato conferitogli e le modalità di svolgimento dei compiti del Difensore civico (orario ecc.) sono stabilite dal Consiglio comunale nell'atto di nomina. Il Difensore civico annualmente presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, segnalando gli abusi, gli ostacoli, i ritardi e le disfunzioni riscontrate.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 36

Ordinamento degli uffici

Il Comune disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza oltre che di economicità di gestione e flessibilità.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 37

Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento dagli organi competenti dell'Ente.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di sciopero l'Ente si atterrà alle disposizioni di legge in materia (legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli Organi amministrativi.

2) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in

piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale, se nominato, ed ai funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) L'organizzazione del Comune si articola in settori e unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

ART. 38

Il Segretario

Il Comune ha un Segretario comunale dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma precedente.

Il Segretario comunale, in conformità alle attribuzioni di legge, esercita funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale.

Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 39

Il Direttore generale

Il Sindaco può nominare un Direttore generale, previa deliberazione di Giunta e stipula di una convenzione con i Comuni limitrofi le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale provvederà anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra detti Comuni.

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive del Sindaco e con riferimento al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Al Direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi.

E' revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco, previa delibera di Giunta, al Segretario comunale.

ART. 40

I Responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione dei settori nei quali è articolata la struttura comunale.

Sono nominati dal Sindaco secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione.

L'assegnazione dell'incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non

superiore a quella del mandato del Sindaco.

Essi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi politici, rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono direttamente al Direttore generale ed al Sindaco.

Spettano ad essi i compiti e le funzioni assegnate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Essi sono annualmente soggetti a valutazione sull'attività svolta e dei risultati raggiunti dall'apposito nucleo previsto dal regolamento.

3) L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:

- a) per inosservanza delle direttive del Sindaco;
- b) per inosservanza delle direttive dell'Assessore di riferimento;
- c) per inosservanza delle direttive del Direttore generale;
- d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;
- e) per responsabilità grave o reiterata;
- f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 41

Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento di incarico stabilisce la durata, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

Le fattispecie cui si fa riferimento sono indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 42

Conferenza dei Responsabili dei servizi e Conferenza di programma

La Conferenza dei Responsabili di servizio è presieduta dal Segretario comunale e/o dal Sindaco ed è costituita dai dipendenti preposti a ciascuno dei settori in cui è ripartito l'organico del personale.

La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

I tempi, le modalità di convocazione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento del personale e delle specifiche competenze.

Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree o settori funzionali, il Segretario comunale convoca i Responsabili dei settori interessati in una conferenza di programma la quale adotta le decisioni e promuove i provvedimenti per attuare le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali del Comune.

I verbali, redatti da uno dei partecipanti alle riunioni, vengono trasmessi in copia dal Segretario comunale al Sindaco.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 43

Assunzioni di servizi

L'assunzione di pubblici servizi da parte del Comune è operata nel quadro dei generali indirizzi di organizzazione e di attività dell'Ente con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 44

Servizi pubblici

Il Comune di Esperia nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ART. 45

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 46

La concessione a terzi

Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 47
Aziende speciali

I servizi di rilevanza economica e imprenditoriale vengono gestiti mediante Aziende Speciali.

Organi dell' Azienda Speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra i soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali, e verranno sostituiti sulla base di un documento programmatico che contenga la lista dei nuovi candidati al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio comunale conferisce all'Azienda Speciale il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 48
Istituzioni

Il Consiglio comunale può prevedere l'esercizio di servizi di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono eletti dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in conformità a quanto previsto dal regolamento.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'Istituzione, è nominato dalla Giunta comunale tra le persone aventi i requisiti previsti dal regolamento.

Il Consiglio comunale, conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 49
Società a prevalente capitale locale

Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste forme idonee di raccordo tra le società medesime ed il Comune.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 50

Principi generali

Le forme di cooperazione e associazione tra più Comuni o tra questi ed altri enti territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, debbono concretizzarsi nella stipula di Convenzioni, Accordi di programma, Unioni.

ART. 51

Le Convenzioni

La Convenzione è lo strumento che permette un più razionale sfruttamento delle risorse umane, strutturali e finanziarie degli enti, in quei casi in cui non necessita l'utilizzazione di forme di cooperazione più complesse.

I Comuni interessati alla stipula della Convenzione individuano con apposito atto deliberativo, adottato in conformità a quanto previsto dal D. Lgvo. 18/08/2000, n. 267, i servizi e le funzioni che dovranno essere svolti in tale forma.

Lo schema di Convenzione deve sottolineare le modalità della gestione, i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 52

I Consorzi

Il Consorzio è un ente strumentale avente personalità giuridica (D. Lvo 18/08/2000, n. 267), preordinato alla gestione di quei servizi che, per le loro caratteristiche, si prestano ad una migliore realizzazione se svolti in forma associata. I Comuni o i Comuni e le Province che decidono di gestire in forma consorziata uno o più servizi, approvano una Convenzione e uno Statuto.

La Convenzione deve indicare:

- l'oggetto e la durata del Consorzio;
- i fini che persegue;
- le forme di consultazione;
- le quote di partecipazione;
- i rapporti finanziari;
- gli obblighi e le garanzie reciproche;
- le modalità di trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio.

Lo Statuto definisce:

- la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- gli organi del Consorzio in conformità a quanto previsto all'art. 25 legge 142/90 e le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- i casi di recesso o di esclusione;
- le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

ART. 53

L'Assemblea consortile

L'Assemblea svolge compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approva inoltre gli atti fondamentali.

Le modalità di esercizio del diritto di voto debbono garantire la segretezza pur nel rispetto delle differenti quote di partecipazione e delle disposizioni dello Statuto.

ART. 54

Unione di Comuni

L'Unione dei Comuni è preordinata all'esercizio unitario di una pluralità di funzioni e servizi. Essa viene costituita con l'approvazione, in conformità con le disposizioni legislative, dell'atto costitutivo e del regolamento.

L'atto costitutivo individua:

- Gli organi dell'Unione e le modalità di elezione degli stessi;
- la ripartizione delle competenze e dei poteri tra i medesimi;

Il regolamento stabilisce gli organi e i servizi da unificare, e disciplina i rapporti finanziari tra gli enti.

ART. 55

Accordi di programma

Gli accordi di programma sono finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni e di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

L'accordo prevede:

- il coordinamento delle azioni tra i vari soggetti;
- il tempo e le modalità per la realizzazione dell'accordo medesimo;
- i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- ogni altro adempimento.

Per l'accordo è richiesto il consenso unanime degli enti partecipanti.

Questi ultimi sono equi ordinati prescindendo dalla dimensione e dalla rilevanza degli interessi.

La vigilanza sui tempi e modi di esecuzione dell'attività è affidata ad un collegio costituito in relazione a quanto stabilito dal D. Lvo 18/08/2000, n. 267.

L'accordo è stipulato dal Sindaco, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale.

TITOLO VII BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 56

Bilancio e programmazione

La programmazione dell'attività del Comune è effettuata dalla Giunta sulla base delle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili.

Essa è rappresentata mediante il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, se previsto dalla legge.

La redazione di tali atti deve essere funzionale ad una chiara lettura per programmi, servizi ed interventi.

ART. 57

Controllo di gestione

Il Consiglio comunale disciplina i modi ed i termini del controllo interno della gestione mediante apposite disposizioni normative da introdursi nel regolamento di contabilità.

La Giunta comunale effettua, attraverso gli uffici competenti, il controllo di gestione, che deve essere funzionale alla valutazione dell'andamento dell'attività finanziaria ed economica dell'Ente, all'accertamento dell'equilibrio del bilancio ed alla verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

ART. 58

Revisore del conto

Il Revisore del conto esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, convocare i responsabili di settore ed acquisire documenti ritenuti necessari all'espletamento della loro funzione.

Oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità previsti per i Consiglieri comunali e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle stesse.

Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del revisore, il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità.

Il regolamento, inoltre, disciplina le modalità di revoca e decadenza nonché le modalità ed i limiti del diritto di accesso dello stesso agli atti e ai documenti.

Il Revisore, ogni tre mesi, dovrà trasmettere al Sindaco e ai Capigruppo una relazione di bilancio attraverso la quale possa vedersi e leggersi in tempo reale quando, come, dove e perché vengano spese le somme da parte del Comune.

Il Revisore del conto estende la sua attività di accertamento sull'operato del Consiglio comunale e degli altri Organi del Comune sulle questioni legate all'assegnazione degli appalti e su quelle iniziative soggette ad inquinamenti di natura mafiosa.

Il compenso economico da attribuire al Revisore del conto è stabilito dal Consiglio comunale nell'atto di nomina, nei limiti del Decreto Ministeriale emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 6 quinquies del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 80.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59

Entrata in vigore

A seguito della eseguibilità della deliberazione consiliare, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all' Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 60

Le Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini con firme autenticate per proporre modificazioni allo Statuto ed ai regolamenti anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 61
Regolamenti

Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di leggi e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Salvo diversa disposizione normativa, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ART. 62
Termini per i regolamenti

Il Consiglio comunale approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Fino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.